

Regione Lombardia - Provincia di Brescia
Comune di PAsPARDO

via Roma, 24 - 25050 - Paspardo (BS) - t. e f. 0364/48025 - info@comune.paspardo.bs.it



ADOTTATO dal Consiglio Comunale con Delibera
n. 16 del 05/07/2013

il Responsabile del procedimento

Dott. Germano Pezzoni

il Sindaco


Arch. Fabio De Pedro

STUDIO Ing. Sergio BAISINI

Via Argilla, 6 -25040- Boario Terme (BS)
t. e f. 0364.533783 mail: sergiobaisini@studiobaisini.it

Pianificazione
Ing. Sergio Baisini
Arch. Michela Abondio
Ing. Antonio Acerbi

Collaborazione
Arch. Nicola Abondio



PIANO di GOVERNO del TERRITORIO

Norme tecniche di attuazione

data gennaio 2014

NTA

Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole	4
1 Disposizioni preliminari	5
1.1 Il Piano delle Regole	5
1.2 Elaborati del Piano delle Regole	6
1.3 Valore ed efficacia degli elaborati	7
1.4 Ambito di applicazione	8
1.5 Deroghe	8
2 Definizioni, parametri e indici.....	9
2.1 Definizioni urbanistico-edilizie.....	9
2.2 Indici urbanistico-edilizi	13
3 Disciplina e norme del sistema insediativo.....	14
3.1 Norme generali per gli ambiti residenziali	14
3.2 Il nucleo di antica formazione.....	16
3.3 Ambito residenziale intensivo esistente B1	27
3.4 Ambito residenziale semi-intensivo di completamento B2	28
3.5 Ambito residenziale semi-estensivo di completamento B3.....	30
3.6 Ambiti di trasformazione del Documenti di Piano	31
3.7 Norme generali per gli ambiti produttivi	32
3.8 Ambito artigianale esistente	33
4 Disciplina e norme del sistema agricolo e paesaggistico.....	35
4.1 Norme generali per le aree agricole	35
4.2 Area agricola E1	39
4.3 Area agricola boschiva E2	41
4.4 Area interna al sito UNESCO “Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte – Riserva Regionale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo” 094-006 - E3.....	43
4.5 Area interna al Parco regionale dell’Adamello E4	44
5 Vincoli all’uso dei suoli.....	46
5.1 Generalità	46
5.2 Zona di rispetto cimiteriale	47

5.3	Zona di rispetto sito archeologico Località Castello.....	47
5.4	Zona di rispetto e/o arretramento stradale.....	48
5.5	Elettrodotti.....	50
5.6	Sorgenti ad uso idropotabile.....	51
5.7	Reticolo idrico minore.....	51
5.8	Zona di rispetto impianti di depurazione.....	51
5.9	Beni culturali e beni paesaggistici.....	52
6	Norme specifiche	55
6.1	Autorimesse private e parcheggi	55
6.2	Recupero a fini abitativi dei sottotetti.....	56
6.3	Impatto paesistico	56
6.4	Siti appartenenti alla Rete Natura 2000.....	57
6.5	Esposizione al gas radon	58
6.6	Interventi in superfici agricole nello stato di fatto.....	59
6.7	Rete Ecologica Comunale.....	59
6.8	Tutela e valorizzazione delle componenti del paesaggio.....	60
7	Componente geologica, idrogeologica e sismica.....	61
7.1	Fattibilità e normativa.....	61
	Norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi.....	62
1	Disposizioni preliminari	63
1.1	Il Piano dei Servizi.....	63
1.2	Elaborati del Piano dei Servizi	64
1.3	Valore ed efficacia degli elaborati.....	65
1.4	Ambito di applicazione	65
1.5	Deroghe	66
2	Disciplina degli interventi	67
2.1	Attuazione del Piano dei Servizi	67
2.2	Dotazione minima di aree per servizi.....	68
2.3	Monetizzazione	68
3	Norme specifiche	70
3.1	Definizioni, indici e parametri	70
3.2	Aree per impianti tecnologici	71

3.3	Impianti per la telefonia mobile e per l'emittenza radiotelevisiva	72
3.4	Esposizione al gas radon.....	73
3.5	Rete Ecologica Comunale	73
All. A Norme tecniche di attuazione dello studio geologico		75

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

1.1 Il Piano delle Regole

Il Piano delle Regole è, assieme al Documento di Piano e al Piano dei Servizi, un atto del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), secondo quanto disposto dalla L.R. 12/05

Il Piano delle Regole, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12/05:

- definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali ambiti del territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
- indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
- individua le aree destinate all'agricoltura, quelle di valore paesistico-ambientale ed ecologiche nonché le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04. Definisce inoltre le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l'esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel

rispetto dell'impianto urbano esistente, i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati, identificando i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione.

Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

1.2 Elaborati del Piano delle Regole

Il Piano delle Regole è costituito dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa (in unione con il Piano dei Servizi)	Rel
Norme (in unione al Piano dei Servizi)	NTA
Tavola "Carta della disciplina delle aree" scala 1:2.000	PR.1
Tavola "Carta della disciplina delle aree" scala 1:5.000	PR.2
Tavola "Nuclei di antica formazione: classificazione degli edifici"	PR.3
Elaborato "Nuclei di antica formazione: schede degli edifici"	PR.b
Studio Geologico: Carta dei vincoli	SG_02
Studio Geologico: Carta di sintesi	SG_03
Studio Geologico: Carta di sintesi dettaglio	SG_04
Studio Geologico: Carta di fattibilità	SG_05
Studio Geologico: proposta di perimetrazione località PER	SG_5A
Studio Geologico: proposta di perimetrazione località CROCE	SG_5B
Studio Geologico: Carta di fattibilità dettaglio	SG_06
Studio Geologico: Carta PAI	SG_07

Con riferimento alla componente geologica, idrogeologica e sismica, costituisce parte integrante del Piano delle Regole, lo studio allegato al Documento di Piano.

Con riferimento alla componente del paesaggio, si rimanda agli elaborati relativi al sistema del paesaggio nel Documento di Piano, ed in particolare alla Tav. DP 2.10 "Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi".

Con riferimento alla Rete Ecologica Comunale si rimanda agli elaborati costituenti l'Allegato 4 al Documento di Piano.

1.3 Valore ed efficacia degli elaborati

In caso di discordanza fra i diversi elaborati del Piano delle Regole prevalgono:

- fra le tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio;
- fra le tavole di Piano e le Norme, queste ultime.

In caso di discordanza fra le definizioni e le prescrizioni contenute nel Piano delle Regole con quelle di cui al Regolamento Edilizio, prevalgono quelle del presente Piano.

Nell'ipotesi in cui si verificasse una sovrapposizione di diverse discipline concernenti una medesima area o parte di essa, prevale la disciplina più restrittiva.

Anche qualora non espressamente richiamate nel presente Piano delle Regole si ribadisce l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel vigente Regolamento Locale di Igiene.

1.4 Ambito di applicazione

Il Piano delle Regole disciplina l'intero territorio comunale, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione statale e regionale in materia urbanistica ed edilizia e nel rispetto dei Piani Territoriali sovraordinati.

Il Piano delle Regole recepisce le politiche territoriali di sviluppo contenute nel Documento di Piano e integra le previsioni relative alle attività di servizio pubblico o di uso pubblico disciplinate dal Piano dei Servizi.

In considerazione del fatto che le previsioni del Documento di Piano non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, alle aree corrispondenti agli ambiti di trasformazione previsti dal medesimo Documento si applica, sino all'approvazione dei relativi piani attuativi, la disciplina prevista dal Piano delle Regole.

Negli ambiti interessati da pianificazione attuativa vigente o adottata alla data di adozione del Piano delle Regole, continua ad applicarsi quanto previsto da tale pianificazione e dalle relative convenzioni.

1.5 Deroghe

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione comunale può consentire interventi in deroga alle presenti norme limitatamente edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, secondo le modalità previste dall'art. 40 della L.R. 12/05.

La possibilità di deroga è ammessa anche per il superamento delle barriere architettoniche, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 19 della L.R. 6/89.

2.1 Definizioni urbanistico-edilizie

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si forniscono le seguenti definizioni:

A) RIFERITE AL TERRENO

At = Area territoriale.

E' la superficie totale a destinazione omogenea di zona, sulla quale si opera mediante Piano Esecutivo. E' comprensiva dell'area fondiaria (Af) e delle aree per opere di urbanizzazione e servizi.

Af = Area fondiaria o edificabile.

E' la superficie netta del lotto edificabile o, in generale, della porzione di terreno avente destinazione omogenea di zona sulla quale si opera mediante intervento edilizio diretto.

Sono escluse tutte le aree esistenti o destinate dagli strumenti urbanistici ad uso pubblico o servizi.

B) RIFERITE ALL'EDIFICATO

Sc = Superficie coperta

E' la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti fuori terra dell'edificio e dei suoi accessori compresi i corpi e gli elementi a sbalzo.

Sono escluse dal computo le parti aggettanti aperte, come balconi e sporti di gronda, purché aventi una profondità massima di m 1,50; sono parimenti escluse le pensiline a sbalzo purché aperte, non praticabili superiormente ed aventi una profondità massima di m 1,50. Casi di sporgenze superiori determinano incremento della superficie coperta, da computarsi per la sola parte eccedente i m 1,50.

Slp = Superficie lorda di pavimento

E' la somma delle superfici di ciascun piano del fabbricato, entro e fuori terra, al lordo delle murature perimetrali e divisorie interne ed al netto di:

- sottotetti e/o parti di sottotetto non aventi i requisiti di abitabilità;
- logge rientranti non più di m 1,50 (in caso di dimensioni maggiori verrà considerata la sola parte eccedente i m 1,50);
- porticati aperti su due lati; aventi superficie fino al 20% della superficie coperta del resto del fabbricato;
- vano scala, vano ascensore, androni di accesso, purché si tratti di vani o locali comuni a più unità funzionali e purché rispettino le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- locali accessori (cantine, lavanderie, stenditoi, ecc.) al servizio della residenza; tali spazi dovranno essere localizzati in locali interrati o seminterrati, in caso di localizzazione al piano terra dovranno essere alti meno di m 2,50
- superfici adibite ad autorimesse e i relativi spazi di manovra; tali spazi dovranno essere localizzati in locali interrati o seminterrati, in caso di localizzazione al piano terra dovranno essere alti meno di m 2,50.

- cabine elettriche, centrali termiche e di condizionamento, silos e vani adibiti esclusivamente all'insediamento di impianti tecnologici che, nel caso di attività produttive, non siano direttamente utilizzati nel ciclo produttivo.

H = Altezza del fabbricato

E' l'altezza fuori terra dell'edificio ai fini delle presenti norme, espressa in m.

Si ottiene come rapporto tra la somma delle superfici delle singole facciate ed il perimetro del fabbricato.

Per la determinazione della superficie di ciascuna facciata si dovrà considerare la parte compresa tra il piano di campagna e l'imposta della gronda o la linea di coronamento in caso di assenza di gronda.

Salvo prescrizione diversa riportata nelle norme di zona, i volumi tecnici potranno emergere dalla copertura fino a m 3,00 a partire dall'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale (salvo eventuali maggiori altezze imposte da norme e leggi in materia).

Tali elementi dovranno comunque essere progettati e realizzati in modo da inserirsi correttamente nel contesto architettonico della costruzione.

V = Volume dei fabbricati

Il volume complessivo si ottiene moltiplicando la S_{lp} di ogni piano, entro e fuori terra, per la propria altezza calcolata dall'intradosso del solaio-pavimento all'intradosso del solaio-soffitto. In presenza di solaio inclinato l'altezza corrisponde al valore medio.

Nel caso di edifici a destinazione produttiva l'altezza viene calcolata dall'intradosso del solaio pavimento al piano di imposta dell'elemento di copertura.

Non è considerato aumento di volume l'innalzamento dell'altezza interna dei singoli piani abitabili fino al raggiungimento dell'altezza minima imposta dalla vigente normativa.

Ds = Distanza dalle strade

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale e perpendicolarmente all'asse stradale, ammessa tra il perimetro della Sc ed il confine stradale, come definito dall'art. 3 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i..

Le distanze minime da osservarsi nell'edificazione fuori dal perimetro del centro abitato, sono definite dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, indipendentemente dalla loro eventuale mancata indicazione nelle Tavole della Disciplina delle aree del Piano delle Regole del presente P.G.T.

Df = Distanza tra fabbricati

E' la distanza minima tra i perimetri delle Sc di due fabbricati fronteggianti, misurata in proiezione orizzontale a squadra.

I rientri all'interno dello stesso fabbricato non sono considerati per la distanza tra fabbricati. Ai fini della misurazione del distacco tra gli edifici non vengono considerate le autorimesse esistenti a confine o a distanza minore di 5,00 m purché di altezza inferiore a 2,70 m in colmo e con la parete verso il confine non finestrata.

Dc = Distanza dai confini

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale e/o a raggio, tra il perimetro della Sc dell'edificio ed i confini di proprietà.

2.2 Indici urbanistico-edilizi

It = Indice di edificabilità territoriale.

E' il volume complessivo (V) realizzabile per ogni metro quadro di area territoriale (At).

$$It = V / At$$

E' espresso in mc/mq

If = Indice di edificabilità fondiaria.

E' il volume complessivo (V) realizzabile per ogni metro quadro di area fondiaria (Af).

$$If = V / Af$$

E' espresso in mc/mq.

Iut = Indice di utilizzazione territoriale

E' la superficie lorda di pavimento (Slp) realizzabile per ogni metro quadro di area territoriale (At).

$$Iut = Slp / At$$

E' espresso in mq/mq.

Iuf = Indice di utilizzazione fondiaria

E' la superficie lorda di pavimento (Slp) realizzabile per ogni metro quadro di area fondiaria (Af).

$$Iuf = Slp / Af$$

E' espresso in mq/mq.

Rc = Rapporto di copertura.

E' il valore del rapporto tra la superficie coperta dell'edificio (Sc) e l'area fondiaria (Af).

$$Rc = Sc / Af$$

E' espresso in %.

3.1 Norme generali per gli ambiti residenziali

Gli ambiti residenziali sono destinati prevalentemente all'abitazione ed alle relative destinazioni d'uso compatibili.

Sono escluse da queste zone le industrie, le attività artigianali produttive incompatibili con la residenza, le stalle ed altre strutture per attività di allevamento, le attività commerciali con unità aventi superficie di vendita superiore ai 150 mq (esercizi di cui all'art. 4 lett. d del D.Lgs. 114/98), e comunque tutte quelle opere destinate ad usi che risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona o che siano insediabili in altre zone di più appropriata destinazione.

E' comunque consentito il mantenimento temporaneo delle destinazioni d'uso in atto al momento dell'adozione del presente Piano di Governo del Territorio ed in contrasto con la presente normativa. In tal caso gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio, in contrasto con le destinazioni di zona, potranno essere oggetto di trasformazione esclusivamente tendente ad eliminare o attenuare i motivi di contrasto o a migliorarne le condizioni igienico-ambientali, pur ammettendo comunque l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria.

La trasformazione del territorio, disciplinata dalle presenti N.T.A., è comunque subordinata alle prescrizioni contenute nello Studio geologico di supporto al Piano di Governo del Territorio, secondo quanto specificato al successivo art. 7.1.

Attività e destinazioni prioritarie delle zone residenziali:

- abitazioni e servizi accessori (cantina, autorimessa, ripostiglio, lavanderia, centrale termica ed attrezzature di svago e sportive private ad uso esclusivo dei residenti);
- uffici pubblici e privati, studi professionali e relative pertinenze;
- attività commerciali con unità aventi superficie di vendita non superiore ai 150 mq (esercizi di cui all'art. 4 lett. d del D.Lgs. 114/98), terziarie, alberghi, pensioni, locande, ristoranti e bar compresi i depositi ed i servizi di stretta pertinenza;
- attrezzature per lo spettacolo, svago e gioco;
- attività artigianali di servizio e produttive di seconda classe, a condizione che:
 - non comportino una tipologia edilizia specifica produttiva;
 - la superficie lorda di pavimento dell'attività produttiva o artigianale sia di ridotte dimensioni (<200mq);
 - la superficie coperta dell'intero corpo edilizio sia di ridotte dimensioni (<350mq);
 - le attività insediate non producano sostanze nocive o inquinanti;
 - la loro presenza non arrechi molestia e/o pregiudizio all'igiene e al decoro e non determini condizioni di degrado ambientale secondo norme e regolamenti vigenti;
- impianti tecnologici al servizio della residenza.

3.2 Il nucleo di antica formazione

Descrizione

Comprende le parti del territorio interessate da singoli immobili, complessi edilizi isolati ed aree che hanno conservato nel tempo, in planimetria, la struttura dell'insediamento originale ed al contempo presentano valenze morfologiche, tipologiche ed ambientali meritevoli di essere salvaguardate.

Tale zone sono individuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma primo e secondo, della L. 457/78, e si identificano come quelle ove si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ristrutturazione ed alla miglior utilizzazione del patrimonio stesso.

Modalità di intervento

Sono sempre consentiti gli interventi edilizi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001.

Nella Tavola della Classificazione degli edifici dei nuclei di antica formazione del Piano delle Regole del presente PGT vengono indicati, mediante apposito simbolo o campitura, i seguenti elementi:

- classificazione degli edifici, per i quali, nel seguito, vengono indicate le tipologie di intervento possibili;
- classificazione dei fronti di particolare pregio, per i quali, nel seguito, vengono indicate le tipologie di intervento possibili (indipendenti da quelle degli edifici cui appartengono);
- indicazione di particolari elementi di pregio da conservare e/o recuperare.

Tutti gli interventi edilizi indicati nel seguito non sono soggetti a preventivo Piano Esecutivo. Comunque, su proposta dei privati o qualora ritenuto opportuno dall'A.C., è prevista la possibilità dell'inserimento dell'intervento in un Piano di Recupero, previa definizione dell'ambito del piano.

Al fine di salvaguardare i caratteri architettonici ed ambientali, tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le norme di salvaguardia ambientale nel seguito specificate.

Indici urbanistici

Salvo quanto di seguito specificato, si confermano:

- la volumetria esistente calcolata come volume fisico dell'edificio, esclusi manufatti accessori isolati rispetto al corpo di fabbrica principale individuati nella tavola della Classificazione degli edifici dei nuclei di antica formazione del Piano delle Regole del presente PGT);
- il rapporto di copertura esistente, con invito alla massima conservazione del sedime esistente;
- l'altezza esistente, eventualmente incrementabile nel rispetto del codice civile:
 - ove necessario al massimo di m 1,00 per l'adeguamento alle norme igieniche di altezza interna dei locali, nel rispetto del numero dei piani;
 - nel caso di recupero abitativo del sottotetto ai sensi della normativa regionale;
 - fino al raggiungimento di un'altezza massima dell'intero fabbricato pari a mt 10.50 nel caso di riutilizzo di volumetria derivante dalla demolizione parziale o totale del fabbricato stesso.
- le distanze esistenti da edifici, confini e strade nel rispetto del lato originario del sedime.

Nel caso di interventi che comportino la demolizione e ricostruzione di un edificio, l'Amministrazione Comunale potrà imporre l'arretramento delle facciate prospicienti vie e spazi pubblici.

Classificazione degli edifici

Categoria A 1 – edifici di valore storico-monumentale

Monumenti, palazzi di rilievo storico-architettonico, chiese.

Gli interventi devono essere finalizzati alla salvaguardia degli edifici e delle loro pertinenze attraverso il recupero conservativo degli esterni, degli interni e del contesto.

Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

E' ammessa la ricostruzione di parti e/o elementi degradati e non recuperabili nell'assoluto rispetto di materiali, forme e valori estetici originari.

Gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, sono ammessi nel rispetto degli ambienti interni significativi e degli elementi di valore storico ed architettonico tradizionale, ma non devono comportare aumento del volume e devono lasciare inalterata la sagoma (con particolare riferimento alla linea di gronda e di colmo).

Categoria A 2 – edifici di valore storico-ambientale

Edifici storici o di impianto storico che conservano caratteristiche tipologiche originali.

Gli interventi devono essere finalizzati alla salvaguardia degli edifici e delle loro pertinenze valorizzando gli elementi testimoniali ancora presenti, le caratteristiche morfologiche d'impianto e le parti interne significati che ed eliminando le aggiunte e gli elementi di finitura non coerenti.

Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione e ricostruzione totale e con obbligo del mantenimento del sedime esistente.

Il volume delle eventuali superfetazioni rimosse potrà essere utilizzato, in misura non superiore al 10% del rimanente volume esistente, per realizzare ampliamenti o sopralzi dell'edificio.

Per comprovate necessità di adeguamenti igienico e funzionale, gli interventi di ristrutturazione potranno prevedere un incremento volumetrico una tantum non superiore al 10% dell'esistente.

Categoria A 3 – edifici di interesse ambientale

Edifici storici o di impianto storico trasformati in epoca recente che hanno perso parte dei caratteri dell'architettura tradizionale locale ma mantengono ancora riconoscibili le caratteristiche di impianto.

Gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento dei caratteri e degli elementi di valore storico-testimoniale ancora presenti e al recupero di equilibrato rapporto con il contesto.

Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia.

Il volume delle eventuali superfetazioni rimosse potrà essere utilizzato, in misura non superiore al 10% del rimanente volume esistente, per realizzare ampliamenti o sopralzi dell'edificio.

Per comprovate necessità di adeguamenti igienico e funzionale, gli interventi di ristrutturazione potranno prevedere un incremento volumetrico una tantum non superiore al 10% dell'esistente.

Categoria A 4 – edifici di recente edificazione o comunque privi di valore

Gli interventi devono essere finalizzati al recupero del rapporto tipologico, compositivo e formale con il contesto ambientale.

Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia.

Il volume delle eventuali superfetazioni rimosse potrà essere utilizzato, in misura non superiore al 10% del rimanente volume esistente, per realizzare ampliamenti o sopralzi dell'edificio.

Per comprovate necessità di adeguamenti igienico e funzionale, gli interventi di ristrutturazione potranno prevedere un incremento volumetrico una tantum non superiore al 10% dell'esistente.

Fabbricati accessori

Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia.

Trattandosi di fabbricati accessori e box, non è consentito convertirne la volumetria a fini non pertinenti.

Le definizioni delle precedenti tipologie di intervento sono quelle contenute nell'art. 3 del D.P.R. 380/2001.

L'Unità Minima di Intervento di ogni singolo intervento di recupero è definita estesa alla singola unità abitativa in caso di opere che non riguardino l'esterno dell'edificio. In caso contrario l'U.M.I. è estesa a tutto l'edificio da intendersi come entità strutturale autonoma e deve comprendere le più opportune opere di raccordo strutturale e stilistico con gli edifici adiacenti.

Classificazione dei fronti

Categoria 1 – fronti di valore storico-ambientale, integri

Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

E' vietata la chiusura di logge e porticati; tutti gli interventi dovranno garantire la conservazione dei caratteri tipologici della facciata (dimensioni, scansioni delle aperture principali).

Categoria 2 – fronti di valore storico-ambientale, parzialmente rimaneggiati

Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

E' richiesta la rimozione delle superfetazioni e degli elementi palesemente estranei e/o in contrasto con la struttura originaria.

E' vietata la chiusura di logge e porticati; tutti gli interventi dovranno garantire la conservazione dei caratteri tipologici della facciata (dimensioni, scansioni delle aperture principali).

Tutti gli altri fronti

Sono possibili gli interventi corrispondenti all'edificio cui appartengono.

Le definizioni delle precedenti tipologie di intervento sono riferite alle sole facciate e sono quelle contenute nell'art. 3 del D.P.R. 380/2001.

Gli interventi dovranno essere estesi a tutto il fronte dell'edificio da intendersi come entità strutturale autonoma e deve comprendere le più opportune opere di raccordo strutturale e stilistico con quelli adiacenti.

Salvaguardia ambientale

Tutti gli interventi che interessino, totalmente o parzialmente, le parti esterne delle costruzioni devono essere progettati ed attuati in modo tale da garantire il permanere delle caratteristiche ambientali ed architettoniche dell'ambito di zona.

Al fine di raggiungere tale scopo vengono individuati i seguenti elementi architettonici tipici, concorrenti alla definizione dei caratteri ambientali ed architettonici delle costruzioni che i progetti dovranno documentare con particolari in scala opportune e con definizione dei materiali:

- sagoma della copertura, sporti di gronda e manto di copertura;
- forma e dimensione delle aperture e sistemi di oscuramento
- finiture di facciata (intonaco, muratura a vista, ecc.)

- elementi decorativi (zoccolature, modanature, contorni di aperture, sporti di balconi, inferriate e ringhiere, elementi decorativi in genere);
- canali di gronda e pluviali;
- colori, stemmi, insegne e simili;

Caratteristiche dei principali componenti architettonici.

Le presenti prescrizioni sono vincolanti per l'intero complesso soggetto ad opere edilizie e, nel caso di attuazione per singole parti in periodi temporali diversi, costituiscono elementi di omogeneità che devono essere rispettati anche nelle operazioni successive alla prima.

1 - Manti di copertura.

Per la copertura di qualsiasi volume (a qualsiasi destinazione) oggetto di intervento è prescritta la tipologia a falde inclinate con manto in lastre di pietra, in laterizio o altri materiali (ad esclusione della lamiera, il cui utilizzo sarà consentito solo nel caso di pendenze inferiori al 35%) con forma, tipologia e colore assimilabile al laterizio (coppi o tegole a coppo).

Tali prescrizioni sono da estendersi anche per tettoie ed altri edifici accessori.

2 - Comignoli e torrini.

Dovranno essere in monoblocco di laterizio intonacato in colore naturale, in rame o in muratura di mattoni intonacati in colore naturale o in pietra con copertura in lastre di pietra, in laterizio o altri materiali (ad esclusione della lamiera) con forma, tipologia e colore assimilabile al laterizio (coppi o tegole a coppo). E' vietato l'impiego di manufatti di qualsiasi altro tipo (calcestruzzo, prefabbricato, lamiera, fibrocemento, ecc.).

3 - Canali di gronda e pluviali.

I canali di gronda dovranno essere a sezione semi-circolare e del tipo "appeso"; i pluviali dovranno essere a sezione circolare.

Entrambi dovranno essere realizzati unicamente in rame o lamiera zincata protetta con vernici di colore "testa di moro" o grigio scuro.

E' vietato l'uso di qualunque altro materiale (PVC o similari, acciaio inossidabile, ecc.).

4 - Sottogronda.

Dovranno essere in legno a vista, secondo sagome tradizionali e con colori tradizionali.

5 - Facciate ed intonaci.

Tutte le facciate dovranno essere in pietrame, evitando la stilatura ribassata, o rivestite in intonaco rustico o semi-civile in colore naturale da tinteggiare o colorato in pasta con ossidi naturali.

Il colore da utilizzarsi dovrà essere riferito alle caratteristiche degli intonaci locali tradizionali, valutando una parte sufficientemente ampia dello spazio sul quale prospetta l'edificio.

E' vietato qualsiasi altro materiale di rivestimento a superficie liscia e riflettente (marmi, ceramiche, klinker, metalli e verniciature, ecc.) e l'intonaco di tipo plastico.

E' fatto obbligo di mantenere e/o restaurare l'eventuale impianto decorativo esterno.

6 - Frontali di balconi.

Nel caso di ripristino di balconi esistenti, per il rivestimento del frontale è vietato l'uso di acciaio od altro materiale metallico (ferroso e non) e di profilati in PVC o similari, ancorché verniciati.

7 - Finestre ed aperture.

Le aperture in facciata dovranno rispettare foggia e dimensioni di quelle tradizionali.

Le soglie di finestre, portefinestre, portoni, vetrine ed aperture in genere dovranno essere realizzate in pietra naturale non lucidata.

Negli interventi su fronti di edifici esistenti è fatto divieto di formazione di contorni (spalle e cappello) di finestre o aperture in genere, qualora l'edificio ne sia originariamente sprovvisto.

8 - Serramenti

Sia per i serramenti che per le altre chiusure esterne dovranno essere utilizzati preferibilmente infissi in legno trattato o verniciato in colore tradizionale e comunque identico a quello degli altri serramenti dell'edificio.

Le luci dei negozi e delle vetrine dovranno essere dotate di telai realizzati con in materiali conformi alla tradizione e trattati o verniciati in colore tradizionale e comunque identico a quello degli altri serramenti dell'edificio.

E' comunque vietato l'uso di acciaio inossidabile in colore naturale, alluminio naturale o anodizzato e legno "lucidato" a vista con vernici vetrificanti.

9 - Apparecchi di oscuramento.

L'oscuramento delle aperture dovrà essere realizzato mediante l'impiego di persiane ad anta che dovranno essere trattate o verniciate in colore tradizionale e comunque identico a quello degli altri serramenti dell'edificio.

E' vietato l'uso di avvolgibili di qualsiasi materiale e di "tende alla veneziana";

10 - Porte di autorimesse.

Nel caso di nuova realizzazione o di intervento sull'esistente dovranno essere costituite da antoni in legno oppure, nel caso non sia possibile, in altro materiale con rivestimento esterno in legno. In entrambi i casi il legno dovrà essere trattato o verniciato in colore tradizionale e identico a quello degli altri serramenti dell'edificio.

11 - Varie

Insegne, mostre, scritte pubblicitarie, tende solari dovranno essere inserite organicamente nel complesso architettonico, rimanendo contenute entro il

perimetro dello sfondamento, con divieto di sovrapporsi ad elementi costitutivi la facciata.

12 - Impianti tecnologici.

Di norma devono essere incassati o canalizzati così da mascherare le linee o i cavi degli impianti. Tali operazioni devono essere concordate con gli Enti erogatori dei servizi.

Accessori e pertinenze.

E' vietato il mantenimento di latrine (anche in disuso) sporgenti dai fili delle facciate degli edifici o isolate in corti o cortili.

Corti ed orti.

Le corti e gli orti, dovranno essere mantenuti in condizioni di unitarietà formale, pertanto:

- nuove recinzioni sono ammesse lungo i limiti di proprietà (salvo arretramenti) e dovranno essere trasparenti o in siepi sempreverdi e fiorate;
- le pavimentazioni, dovranno essere realizzate con i materiali preesistenti e comunque di aspetto tradizionale, quali: acciottolato, lastre regolari in pietra, cubetti di porfido; sono ammessi anche elementi prefabbricati in cls, purché di forma e colori opportuni.

Gli edifici accessori esistenti dovranno essere mantenuti in modo confacente al pubblico decoro, risultando vietato l'impiego di materiali deteriorabili o di recupero

3.3 Ambito residenziale intensivo esistente B1

Descrizione

Comprende parti del territorio situate presso i nuclei principali dell'abitato e prevalentemente interessate da edilizia relativamente recente.

Modalità di intervento

Interventi edilizi diretti.

Attività e destinazioni

Quelle indicate nell'art. 3.1 delle presenti Norme.

Indici urbanistici

- If** : 2,0 mc/mq. In caso di intervento di ristrutturazione edilizia di un edificio esistente cui compete un If superiore, si potrà assumere tale valore come limite massimo purché la superficie coperta del nuovo edificio sia totalmente compresa nel perimetro del sedime esistente.
- Rc**: massimo 50 %. In caso di intervento di ristrutturazione edilizia di un edificio esistente cui compete un Rc superiore, si potrà assumere tale valore come limite massimo purché la superficie coperta del nuovo edificio sia totalmente compresa nel perimetro del sedime esistente.
- H** : per interventi di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con un massimo di m 9,50.

- Ds:** 5,00 m e comunque nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione, salvo maggior arretramento indicato graficamente sulle tavole della Disciplina delle aree del Piano delle Regole del presente PGT. L'Amministrazione Comunale potrà concedere deroghe a questa distanza minima per permettere l'allineamento con edifici confinanti.
- Dc:** minimo m 5,00. E' ammessa la costruzione a distanza minore, nel rispetto del Codice Civile, previo consenso scritto del confinante o nel caso di preesistenza. E' ammessa una distanza minima di 3,00 m per box con altezza in colmo inferiore a 2,70 m.
- Df:** se non uniti o in aderenza, minimo m 10,00.

3.4 Ambito residenziale semi-intensivo di completamento B2

Descrizione:

Comprende parti del territorio interessate da nuclei residenziali, destinate al completamento dell'esistente.

Modalità di intervento:

Interventi edilizi diretti.

Attività e destinazioni:

Quelle indicate nell'art. 3.1 delle presenti Norme.

Indici urbanistici:

- If :** 1,5 mc/mq. In caso di intervento di ristrutturazione edilizia di un edificio esistente cui compete un If superiore, si potrà assumere tale valore

come limite massimo purché la superficie coperta del nuovo edificio sia totalmente compresa nel perimetro del sedime esistente.

Rc: massimo 40 %. In caso di intervento di ristrutturazione edilizia di un edificio esistente cui competa un Rc superiore, si potrà assumere tale valore come limite massimo purché la superficie coperta del nuovo edificio sia totalmente compresa nel perimetro del sedime esistente.

H : per interventi di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con un massimo di m 9,50. L'altezza massima di zona potrà essere derogata nel caso di recupero abitativo dei sottotetti ai sensi dell'art 64 comma 1 L.R. 12/2005.

Ds: 5,00 m e comunque nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione, salvo maggior arretramento indicato graficamente sulle tavole della Disciplina delle aree del Piano delle Regole del presente PGT. L'Amministrazione Comunale potrà concedere deroghe a questa distanza minima per permettere l'allineamento con edifici confinanti.

Dc: minimo m 5,00. E' ammessa la costruzione a distanza minore, nel rispetto del Codice Civile, previo consenso scritto del confinante o nel caso di preesistenza. E' ammessa una distanza minima di 3,00 m per box con altezza in colmo inferiore a 2,70 m.

Df : se non uniti o in aderenza, minimo m 10,00.

3.5 Ambito residenziale semi-estensivo di completamento B3

Descrizione:

Comprende parti del territorio interessate da nuclei residenziali, destinate al completamento dell'esistente.

Modalità di intervento:

Interventi edilizi diretti.

Attività e destinazioni:

Quelle indicate nell'art. 3.1 delle presenti Norme.

Indici urbanistici:

- If** : 1,2 mc/mq. In caso di intervento di ristrutturazione edilizia di un edificio esistente cui compete un If superiore, si potrà assumere tale valore come limite massimo purché la superficie coperta del nuovo edificio sia totalmente compresa nel perimetro del sedime esistente.
- Rc**: massimo 40 %. In caso di intervento di ristrutturazione edilizia di un edificio esistente cui compete un Rc superiore, si potrà assumere tale valore come limite massimo purché la superficie coperta del nuovo edificio sia totalmente compresa nel perimetro del sedime esistente.
- H** : per interventi di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con un massimo di m 9,50.
- Ds**: 5,0 m e comunque nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione, salvo maggior arretramento indicato graficamente sulle tavole della Disciplina delle aree del Piano delle Regole del presente PGT. L'Amministrazione Comunale potrà concedere

deroghe a questa distanza minima per permettere l'allineamento con edifici confinati.

Dc: minimo m 5,00. E' ammessa la costruzione a distanza minore, nel rispetto del Codice Civile, previo consenso scritto del confinante o nel caso di preesistenza. E' ammessa una distanza minima di 3,00 m per box con altezza in colmo inferiore a 2,70 m

Df : se non uniti o in aderenza, minimo m 10,00.

3.6 Ambiti di trasformazione del Documenti di Piano

Le tavole del Piano delle Regole individuano con apposita simbologia gli Ambiti di Trasformazione previsti dal Documento di Piano.

Tale indicazione non configura l'acquisizione di diritti edificatori in quanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.R.12/05, il Documento di Piano non contiene previsioni che abbiano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

L'individuazione ha unicamente lo scopo di rappresentare la localizzazione di aree che possiedono caratteristiche idonee per una eventuale trasformazione.

Le possibilità edificatorie potranno concretizzarsi solo a seguito dell'approvazione dei relativi Piani Attuativi o atti di programmazione negoziata, i cui contenuti saranno da definirsi, secondo le indicazioni del Documento di Piano, in modo negoziale con l'Amministrazione Comunale.

Fino all'approvazione di tali Piani Attuativi o atti di programmazione negoziata, gli ambiti sono transitoriamente soggetti alla disciplina del Piano delle Regole che prevede:

- Il mantenimento della funzione a verde con esclusione di qualsiasi edificazione;

- la possibilità di intervenire sui fabbricati eventualmente esistenti unicamente con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, nonché di demolizione senza ricostruzione

3.7 Norme generali per gli ambiti produttivi

Le zone produttive sono destinate all'edilizia per le attività secondarie e terziarie e relativi servizi e destinazioni pertinenti.

Sono escluse da queste zone le attività commerciali con unità aventi superficie di vendita superiore ai 150 mq (esercizi di cui all'art. 4 lett. d del D.Lgs. 114/98).

Sono inoltre escluse tutte quelle opere destinate ad usi che risultino in contrasto con il carattere produttivo della zona o che siano insediabili in altre zone di più appropriata destinazione.

La trasformazione del territorio, disciplinata dalle presenti N.T.A., è comunque subordinata alle prescrizioni contenute nello Studio geologico di supporto al Piano di Governo del Territorio, secondo quanto specificato al successivo art. 7.1.

Gli edifici da realizzare in queste zone dovranno utilizzare tipologie, forme e materiali omogenei a quelli dell'edilizia residenziale.

E' consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso in atto al momento dell'adozione del presente Piano di Governo del Territorio ed in contrasto con la presente normativa.

Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non conforme alla destinazione di zona sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia.

3.8 Ambito artigianale esistente

Descrizione

Zona artigianale esistente.

Comprende parti del territorio interessate da insediamenti artigianali esistenti che si trovano in adiacenza a zone residenziali.

Modalità di intervento

Interventi edilizi diretti.

Attività e destinazioni:

- Quelle indicate nell'art. 3.7 delle presenti Norme. Sono espressamente escluse le attività in grado di generare ricadute (in termini di emissioni, traffico veicolare o altro) non compatibili con la collocazione dell'area e con le destinazioni presenti al contorno.

Indici urbanistici

Rc: massimo 60 %

H : m 7,00; i volumi tecnici che non siano direttamente utilizzati nel ciclo produttivo potranno raggiungere un'altezza di m 9,00.

Ds: 5,00 m e comunque nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione, salvo maggior arretramento indicato graficamente sulle tavole della Disciplina delle aree del Piano delle Regole del presente PGT.

Dc: minimo m 5,00;. E' ammessa la costruzione a distanza minore di m 5,00, nel rispetto del Codice Civile, previo consenso scritto del confinante.

Df : minimo m 10,00.

Prescrizioni particolari:

Per ciascun insediamento potrà essere realizzata una abitazione destinata al titolare o al custode, avente una superficie lorda di pavimento (Slp) complessiva non superiore a 150 mq.



DISCIPLINA E NORME DEL SISTEMA AGRICOLO E PAESAGGISTICO

4.1 Norme generali per le aree agricole

La trasformazione del territorio, disciplinata dalle presenti N.T.A., è comunque subordinata alle prescrizioni contenute nello Studio geologico di supporto al Piano di Governo del Territorio, secondo quanto specificato al successivo art. 7.1.

Le seguenti norme disciplinano gli interventi all'interno delle aree agricole con la finalità di tutelare l'attività agricola di tipo produttivo nonché di salvaguardare e valorizzare la componente paesistico ambientale che la caratterizza.

In queste aree la disciplina urbanistica è regolata dalle prescrizioni della L.R. 12/2005 artt. 59, 60, 61, 62 e dalle seguenti norme.

Gli interventi in queste aree dovranno essere conformi ai criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale contenuti nelle linee guida regionali emanate con Decreto del Direttore Generale della Sanità n. 20109 del 29/12/05.

Edifici non adibiti ad uso agricolo:

Ai sensi dell'art. 62 della L.R. 12/2005, nelle tavole della Disciplina delle aree sono stati individuati e contrassegnati con un numero gli edifici esistenti non adibiti ad uso agricolo.

Per tutti gli edifici identificati con numerazione sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, da attuarsi nel rispetto della volumetria esistente.

Per gli edifici individuati ai seguenti numeri, oltre ai precedenti interventi, è consentito anche un ampliamento UNA TANTUM fino al 15% dei volumi esistenti:

037, 044, 049, 051, 060-1, 072, 074, 076, 083, 089, 091, 095, 097, 699, 103, 105a, 116, 119, 120, 122, 125, 128, 129, 132b, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 147b, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 218, 219, 222, 224, 225, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234.

Nel caso degli edifici individuati ai seguenti numeri e ricadenti all'interno della "Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo", l'ampliamento UNA TANTUM è ammesso fino al 10% dei volumi esistenti:

002, 004, 006, 009, 010, 011, 012, 013, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 029, 030, 031, 034.

Per gli edifici nei quali è impossibile determinare con sicurezza l'altezza originaria (es. crollo della copertura), si stabilisce che l'altezza massima in facciata sia di 4,50 m e in colmo di 6,00 m.

Qualora un fabbricato sia stato omesso negli elaborati grafici, esso può essere considerato tra gli edifici per i quali sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, da attuarsi nel rispetto della volumetria esistente, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) il fabbricato sia inserito in mappa alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio;
- b) venga prodotta documentazione fotografica relativa all'immobile che ne attesti l'esistenza.

Oltre alle destinazioni proprie della zona e' ammesso il mutamento di destinazione d'uso a: residenza, esercizi pubblici (trattorie, locande ..), attività agrituristiche ed attività per la cultura ed il tempo libero.

Per gli edifici attualmente adibiti ad uso agricolo, in caso di cessazione dell'attività, è ammessa, ai fini della salvaguardia del patrimonio architettonico, la conversione alle destinazioni d'uso sopra specificate.

Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento dei caratteri tipologici, architettonici, strutturali ed ambientali originari sia nella scelta dei materiali e delle finiture, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche.

La realizzazione di porticati è comunque ammessa: nel caso in cui la superficie del porticato sia inferiore o uguale a 12 mq esso non verrà computato a fini volumetrici, mentre nel caso in cui la superficie sia superiore a 12 mq esso concorrerà alla determinazione della volumetria per la parte eccedente.

Edifici ricadenti in zona "Prati Terrazzati" del Parco naturale dell'Adamello

Per gli edifici ricadenti in zona "Prati Terrazzati", oltre alle prescrizioni precedenti si applicano i disposti di cui all'art.24 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dell'Adamello.

In particolare:

- a) ogni intervento edilizio deve essere condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente tradizionali, sia nelle scelte dei materiali che delle finiture, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche;
- b) deve essere garantita la conservazione rigorosa degli spazi aperti, con divieto di recinzioni fisse, di trasformazione a giardino, di piantumazione con specie ornamentali o comunque non autoctone;
- c) è prescritto il mantenimento dei terrazzamenti e relativi muri di sostegno, di ogni altro elemento caratteristico tradizionale del paesaggio.

Corpi accessori:

Allo scopo di incentivare la buona conservazione dell'ampia parte agricola che risulta frazionata in piccole proprietà e comunque mantenuta ed utilizzata da persone diverse dall'imprenditore agricolo a titolo principale o meno, da imprese agricole o da subordinati, è consentita, esclusivamente nelle zone E1, la formazione di piccoli corpi accessori destinati alla conservazione dei prodotti agricoli, ed al riparo dalle intemperie di attrezzi, animali o persone.

La realizzazione del corpo accessorio potrà avvenire solo in presenza di un lotto minimo di 2.000 mq e previa stipula di apposito atto di vincolo pertinenziale oppure vincolando, sempre tramite stipula di apposito atto di vincolo pertinenziale, più lotti separati, ricadenti tutti in zona E1, fino al raggiungimento di una superficie totale maggiore di 2000 mq.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici:

SC_{max}: mq 5,00

H : m 2,50 in gronda

Ds: 5,00 m dalle strade pubbliche, salvo maggior arretramento indicato graficamente sulle tavole della Disciplina delle aree del Piano delle Regole comunque nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione.

Dc: m 5,00.

L'edificazione dovrà avvenire con l'ausilio di materiali e tecniche tradizionali dell'ambiente agricolo; in particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- copertura con tetto a capanna, in legno, non controsoffittata e con manto di copertura in tegole o coppi in colore grigio scuro o rosso cotto;
- murature esterne in legno o in pietra locale a vista;
- assenza di divisori interni;

- formazione di opportuna protezione e mascheratura mediante alberature, siepi o rampicanti.
- Sporgenza massima delle gronde 0,50 m.

Ampliamento dei fabbricati:

Nel caso di ampliamento di edificio esistente, le distanze dalle strade comunali, dai confini e tra gli edifici non devono essere inferiori alle esistenti o alle minime stabilite dal Codice Civile, nel rispetto della tipologia dell'edificio stesso.

Per migliorare la viabilità pubblica è consentito lo spostamento della superficie del sedime del fabbricato, quando questo disti meno di 5,00 m dal ciglio stradale più vicino, fino al raggiungimento della distanza di 5,00 m dalla viabilità pubblica.

4.2 Area agricola E1

Descrizione

Comprende le parti di territorio destinate ad usi agricoli o ad essi assimilabili.

Modalità di intervento

Vige quanto disposto dagli artt. 59 e 60 della L.R. 12/2005.

Attività e destinazioni

Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 12/05 sono comunque ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile quali stalle, silos, magazzini, locali per la

lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti all'art. 60 della L.R. 12/05.

E' esclusa ogni forma di allevamento zootecnico a carattere intensivo con criteri industriali.

Indici urbanistici:

Densità fondiaria per abitazione dell'imprenditore agricolo

- If :** 0,06 mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
0,01 mc/mq con un massimo di mc 500 per azienda su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
0,03 mc/mq negli altri terreni agricoli.

Nel calcolo dei volumi non sono computate le strutture ed infrastrutture produttive ammesse dalle destinazioni di zona, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici, ma ai rapporti di copertura di seguito specificati.

Rapporto di copertura per attrezzature produttive:

- Rc :** 40% dell'intera superficie aziendale per serre fisse;
20% dell'intera superficie aziendale per le aziende orto-floro-vivaistiche.
10% dell'intera superficie aziendale per gli altri casi ammessi.

Le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale.

Al fine del computo di If e Rc è ammesso l'utilizzo di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica

Ai sensi del comma 4bis dell'art. 59 della L.R. 12/05, per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del P.G.T. i parametri If e Rc sono incrementati del 20 per cento.

Altezze e distanze:

- H :** l'altezza massima consentita per tutti gli edifici è pari a m 7,50, pari a due piani fuori terra. Altezze superiori potranno essere consentite per la realizzazione di silos e volumi tecnici.
- Ds:** m 20,00. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale concedere per comprovate motivazioni la deroga a detta distanza fino ad un limite minimo di 5,00 m dalla carreggiata e comunque nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione.
- Dc:** m 5,00, nel caso di silos o volumi tecnici eccedenti l'altezza di 7,50 m, dovrà essere mantenuta una distanza pari a 10,00 m.
- Df :** m 10,00 (nel rispetto di norme vigenti in materia, più restrittive).

Prescrizioni particolari

Gli interventi dovranno essere conformi ai criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale contenuti nelle linee guida regionali emanate con Decreto del Direttore Generale della Sanità n. 20109 del 29/12/05.

Gli elaborati tecnici dovranno essere corredati da opportuna relazione idrogeologica che dimostri il corretto deflusso delle acque meteoriche.

4.3 Area agricola boschiva E2

Descrizione

Zona agricola boschiva.

Modalità di intervento

Vige quanto disposto dagli artt. 59, 60 della L.R. 12/2005.

Attività e destinazioni

Mantenimento delle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del P.G.T.; silvicoltura ed attività agricole in genere.

Indici urbanistici

Densità fondiaria per abitazione dell'imprenditore agricolo

If : 0,01 mc/mq con un massimo di mc 500 per azienda;

Nel calcolo dei volumi non sono computate le strutture ed infrastrutture produttive ammesse dalle destinazioni di zona, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici, ma ai rapporti di copertura di seguito specificati.

Rapporto di copertura per attrezzature produttive:

Rc : 20% dell'intera superficie aziendale per le aziende orto-floro-vivaistiche;
10% dell'intera superficie aziendale per gli altri casi ammessi.

Le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale.

Al fine del computo di If e Rc è ammesso l'utilizzo di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica

Ai sensi del comma 4bis dell'art. 59 della L.R. 12/05, per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del P.G.T. i parametri If e Rc sono incrementati del 20 per cento.

Altezze e distanze:

H : l'altezza massima consentita per tutti gli edifici è di m 7,00, pari a due piani fuori terra

Ds: m 10,00. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale concedere per comprovate motivazioni la deroga a detta distanza fino ad un limite

minimo di 5,00 m dalla carreggiata e comunque nel rispetto del D.Lgsl. 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione

Dc: m 10,00.

Df : m 10,00 (nel rispetto di norme vigenti in materia, più restrittive).

Prescrizioni particolari

Gli interventi dovranno essere conformi ai criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale contenuti nelle linee guida regionali emanate con Decreto del Direttore Generale della Sanità n. 20109 del 29/12/05.

Gli elaborati tecnici dovranno essere corredati da opportuna relazione idrogeologica che dimostri il corretto deflusso delle acque meteoriche.

4.4 Area interna al sito UNESCO “Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte – Riserva Regionale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo” 094-006 - E3

Descrizione

Comprende le parti di territorio ricadenti all'interno del sito UNESCO “Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte – Riserva Regionale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo” 094-006.

Modalità di intervento

Gli interventi nell'area sono sottoposti a quanto previsto:

- dal Piano della Riserva, approvato con DGR 3 novembre 1992 n. 29143 e s.m.i. attualmente in corso di aggiornamento;
- dal Piano di Gestione del Sito Unesco 94, approvato nel 2005;

nonché dai regolamenti redatti dagli enti competenti in attuazione ai citati piani.

4.5 Area interna al Parco regionale dell'Adamello E4

Descrizione

Comprende le parti di territorio ricadenti all'interno del Parco Regionale dell'Adamello.

Modalità di intervento

Vige quanto disposto dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.

Gli interventi ricadenti all'interno dei confini dei S.I.C.-Z.P.S. oppure all'interno della "Zona di rispetto dei SIC-ZPS" individuata nella tavola grafica allegata allo studio di incidenza del presente P.G.T. dovranno essere obbligatoriamente subordinati a quanto previsto dall'art. 6.4

"Zona di iniziativa comunale"

All'interno delle aree ricadenti nella "Zona di iniziativa comunale" definita dal P.T.C. del Parco (individuate con apposito segno grafico sulle tavole della Disciplina delle aree del Piano delle Regole del presente PGT), vige quanto disposto dalla presenti Norme Tecniche, comunque nel rispetto degli artt. 24 e 25 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco.

"Zona prati terrazzati"

All'interno delle aree ricadenti nella "Zona prati terrazzati" definita dal P.T.C. del Parco (individuate con apposito segno grafico sulle tavole della Disciplina delle aree del Piano delle Regole del presente PGT), vige quanto disposto nel precedente art. 4.1, comunque nel rispetto dell'art. 24 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco.

Prescrizioni particolari

Gli interventi dovranno essere conformi ai criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale contenuti nelle linee guida regionali emanate con Decreto del Direttore Generale della Sanità n. 20109 del 29/12/05.

Linee elettriche

Nel territorio del Parco dell'Adamello è fatto divieto di realizzare nuovi elettrodotti aerei, eventuali nuovi interventi dovranno prevederne l'interramento.



VINCOLI ALL'USO DEI SUOLI

5.1 Generalità

Definizione

Il PGT individua, nella Tav. DP.1.06 le zone di tutela, di vincolo o che comportano, in generale, limitazioni nell'uso del territorio.

Si precisa che la rappresentazione dei vincoli nelle tavole del Piano ha la finalità di agevolare l'applicazione delle norme. L'assenza o la eventuale inesattezza della indicazione grafica non esime dalla puntuale verifica dell'applicazione delle norme.

Indici e parametri

Alle aree interne al perimetro del vincolo, se ricadenti in ambiti edificabili e come tali campiti nelle tavole del Piano delle Regole, sono applicabili gli indici, i parametri e le destinazioni degli ambiti in cui ricadono.

Nel caso in cui il vincolo comporti l'inedificabilità, tali aree partecipano ai calcoli delle eventuali capacità edificatorie, ma l'edificazione dovrà avvenire all'esterno del vincolo stesso, su aree appartenenti al medesimo ambito e non vincolate.

Modalità di intervento

Gli interventi sono regolati dalle norme vigenti in materia.

5.2 Zona di rispetto cimiteriale

La zona di rispetto cimiteriale comprende aree soggette a vincolo di non edificabilità di cui all'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.

Sono ammessi: opere di urbanizzazione primaria, spazi verdi alberati, parcheggi, strade di accesso, percorsi e spazi di sosta pedonali, attrezzati con gli elementi minimi di arredo urbano, nonché impianti tecnologici (cabine dei servizi di rete, impianti per telecomunicazioni, ecc.).

Sono vietate: costruzioni di qualsiasi tipo e destinazione, ad eccezione di chioschi per la vendita di fiori ed oggetti inerenti la funzione cimiteriale e di culto, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% ed i cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 27 della L.R. 12/05.

5.3 Zona di rispetto sito archeologico Località Castello

La zona di rispetto del sito archeologico di Località Castello individua un'area caratterizzata dalla presenza di resti archeologici del sedime e pertinenze di

un'antica fortificazione. Si tratta di un ambito di rilevante valenza storico testimoniale oggetto di salvaguardia e valorizzazione.

All'interno dell'area individuata in cartografia sono vietate le attività di:

- scavo, asportazione, manomissione del terreno e del materiale presente in loco salvo che per motivi di ricerca scientifica espressamente dichiarati ed autorizzati;
- demolizione e/o costruzione di qualsiasi manufatto o opera, se non espressamente autorizzate dagli organi competenti in materia di tutela archeologico-ambientale;
- installazione di nuovi impianti ricetrasmittenti di telefonia e emittenti radiotelevisive; gli impianti esistenti all'interno dell'area dovranno essere rimossi e ricollocati nell'area appositamente destinata allo scopo in località Colombè (individuata cartograficamente tav. PdS 1_Servizi esistenti e di progetto, rif. "it").

5.4 Zona di rispetto e/o arretramento stradale

Le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, sono determinate, fatte salve più restrittive indicazioni dettate dal P.G.T., dal nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/92) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/92), che si riassumono:

a) all'esterno del centro abitato:

- m 60 per le autostrade (di tipo A)
- m 30,0 per le strade extraurbane secondaria (di tipo C);
- m 20,0 per tutte le strade locali (di tipo F);
- m 10,0 per le strade vicinali.

b) all'esterno del centro abitato nelle zone che il PGT considera edificabili mediante intervento edilizio diretto, oppure entro le zone per le quali sia già vigente un Piano Attuativo:

- m 30,0 per le autostrade (di tipo A)
- m 10,0 per le strade extraurbane secondarie (di tipo C).

c) all'interno del centro abitato:

- m 30 per le autostrade (di tipo A)

Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a) all'esterno del centro abitato:

- m 5,00 per le autostrade (di tipo A);
- m 3,00 per le strade extraurbane secondarie (di tipo C) e per tutte le strade locali (di tipo F);

b) all'esterno del centro abitato nelle zone che il PGT considera edificabili mediante intervento edilizio diretto, oppure entro le zone per le quali sia già vigente un Piano Attuativo:

- m 5,00 per le autostrade (di tipo A);
- m 3,00 per le strade extraurbane secondarie (di tipo C);

c) all'interno del centro abitato:

- m 3,00 per le autostrade (di tipo A).

Ai fini dell'applicazione del presente articolo ed in assenza di una classificazione della strade ai sensi del D.Lgs 285/92, il P.G.T. assume la seguente suddivisione:

- strade di tipo F S.P. 88
- strade di tipo F altre strade comunali, escluse le vicinali

Le zone di rispetto stradale sono aree normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o ampliamenti delle carreggiate esistenti, allacciamenti ai servizi tecnologici, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, distributori di carburanti e impianti a servizio degli utenti

della strada. E' sempre ammesso il mantenimento dell'attività agricola, con l'esclusione di qualunque tipo di edificazione.

La zona di rispetto deve essere curata e mantenuta a cura e spese dei rispettivi proprietari.

Ogni intervento dovrà essere specificamente autorizzato dall'ente proprietario della strada, che ne valuterà la compatibilità.

Le attrezzature emergenti dal suolo quali: distributori di carburante, cabine telefoniche, cabine elettriche, palificazioni, cartellonistica pubblicitaria e simili devono essere autorizzate con vincolo di non indennizzabilità delle opere eseguite, e devono rispettare, all'esterno dei centri abitati, la distanza minima di m 3,00 dal ciglio strada.

5.5 Elettrodotti

Nelle tavole vengono riportati gli elettrodotti interessanti il territorio comunale.

Ai sensi della L. 36/01 all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 ed alla norma C.E.I. 106-11 del 2006.

I proponenti di interventi edilizi localizzati nei pressi degli elettrodotti, dovranno contattare il gestore della linea elettrica il quale provvederà a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto così come previsto dal D.M. 29/5/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".

I risultati di tali calcoli dovranno essere allegati alla documentazione inoltrata per l'ottenimento del titolo abilitativo. Nella Tav. DP.1.06 vengono riportate, per i

singoli elettrodotti interessanti il territorio comunale, le “distanze di prima approssimazione” (Dpa) comunicate dall'ente gestore.

5.6 Sorgenti ad uso idropotabile

Relativamente alle aree di tutela delle captazioni ad uso idropotabile vige il rispetto di quanto fissato all'Art. 94, commi 3-4 e 5 del D. Lgs. 152/06.

A tal fine è individuata, per ciascuna sorgente, un'area di salvaguardia distinta in zona di tutela assoluta e zona di rispetto.

Per le prescrizioni e le modalità relative agli interventi all'interno di tali zone si rimanda alla specifica normativa di settore di cui al successivo art. 7.1

5.7 Reticolo idrico minore

Le attività all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, individuate nello studio “Determinazione del reticolo idrico minore” relativo al comune di Paspardo e rappresentate graficamente nella tav. DP 1.06, sono soggette alle prescrizioni contenute nel “Regolamento di polizia idraulica” allegato al citato studio.

5.8 Zona di rispetto impianti di depurazione

Per gli impianti di depurazione è prescritta una fascia di rispetto assoluta con vincolo di in edificabilità circostante l'area occupata dall'impianto.

L'ampiezza di tale fascia è fissata in m 100 ai sensi della Delibera C.I.T.A.I del 4/02/1977 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

5.9 Beni culturali e beni paesaggistici

Beni culturali (art. 10 del D.Lgs. 42/04)

Nel territorio di Paspardo esistono due edifici essere previsto da apposita dichiarazione solo vincolo relativi alla chiesa parrocchiale di S. Gaudenzio e alla Chiesa della Maternità di Maria Vergine in località Deria.

Tutti gli interventi sugli edifici vincolati sono subordinati a preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.

Gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati alla tutela del bene e condotti nel rigoroso rispetto dei valori architettonici e degli elementi tipologici, morfologici, funzionali, distributivi e strutturali che ne hanno determinato l'individuazione.

Beni paesaggistici (art. 2 comma 3 del D.Lgs. 42/04)

Nel territorio di Paspardo non si rilevano "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" di cui all'art. 136 del citato decreto (per le quali l'azione di tutela ha luogo solo sui beni individuati tramite uno specifico provvedimento)

Sono invece presenti le seguenti "aree tutelate per legge" di cui all'art. 142 (per le quali l'azione di tutela ha luogo automaticamente):

<i>Denominazione:</i>	fiume Oglio
<i>Codice:</i>	17170001
<i>Tratto vincolato:</i>	tutto il tratto ricadente in provincia
<i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i>	art. 142 lettera c)

<i>Denominazione:</i>	rio di Ferro o S. Fiorano o S. Floriano
<i>Codice:</i>	17170082
<i>Tratto vincolato:</i>	da sbocco a 1,5 Km a monte confluenza con ramo sud (Baite Salina)
<i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i>	art. 142 lettera c)

<i>Denominazione:</i>	torrente Re di Cimbergo in val Tredenus o di Voland
<i>Codice:</i>	17170083
<i>Tratto vincolato:</i>	da sbocco a 3,5 Km a monte della confluenza con rio Tredenus
<i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i>	art. 142 lettera c)

<i>Denominazione:</i>	torrente Tredenus in val Nicola in destra
<i>Codice:</i>	17170084
<i>Tratto vincolato:</i>	da sbocco a 2,0 Km verso monte
<i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i>	art. 142 lettera c)

<i>Denominazione:</i>	Territori alpini e appenninici
<i>Codice:</i>	-
<i>Tratto vincolato:</i>	montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare
<i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i>	art. 142 lettera d)

<i>Denominazione:</i>	Parco dell'Adamello
<i>Codice:</i>	4
<i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i>	art. 142 lettera f)

<i>Denominazione:</i>	Riserva incisioni rupestri di Ceto, Paspardo e Cimbergo
<i>Codice:</i>	47
<i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i>	art. 142 lettera f)

Sono altresì presenti aree a bosco, oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142 lett. g).

Tutti gli interventi di modifica dello stato esteriore dei luoghi ricadenti in tali aree sono soggetti alla preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati alla tutela del bene e condotti nel rigoroso rispetto degli elementi che ne hanno determinato l'individuazione.

Con riferimento ai vincoli di cui dell'art. 142 lettera c), si precisa che le fasce laterali ai corsi d'acqua, aventi ampiezza di 150 metri, vanno calcolate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso, cioè a partire dal ciglio di sponda, o dal piede esterno dell'argine quando quest'ultimo espliciti una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria.



NORME SPECIFICHE

6.1 Autorimesse private e parcheggi

Le autorimesse, in caso di nuova costruzione o di interventi su edifici esistenti, dovranno essere collocate preferibilmente all'interno del fabbricato erigendo o esistente, mentre se previste all'esterno dovranno essere architettonicamente coerenti con il fabbricato principale od interrato.

Tutti i nuovi edifici dovranno essere dotati di spazi per autorimessa o per parcheggio di automezzi con una dotazione minima di 1 mq ogni 10 mc ai sensi della Legge 122/89.

Nel caso di edilizia industriale tale parametro è riferito ad una volumetria virtuale calcolata moltiplicando la Slp per un'altezza di m 3,00. Una quota consistente, e comunque non inferiore al 20%, dovrà essere direttamente accessibile da spazio pubblico. Strutture adibite a ricovero dei veicoli a servizio di insediamenti produttivi, non saranno computate ai fini della superficie coperta purché di altezza inferiore a m 2,50 e fino ad un'estensione massima pari al 15% della superficie non coperta.

E' comunque preferibile la riconversione di volumi già esistenti isolati o in aderenza all'edificio principale.

Non è consentita la realizzazione di autorimesse che abbiano accesso direttamente dalla strada pubblica.

Saranno ammesse deroghe solo in caso di recupero di edifici a fronte strada e purché sia dimostrata l'impossibilità di una soluzione diversa, e purché la soluzione non sia di grave intralcio al traffico di transito.

6.2 Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti

Il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti è ammesso nei modi e nei termini previsti agli artt. 63-65 della L.R. 12/05, con le seguenti precisazioni:

- negli ambiti del tessuto urbano di antica formazione per gli edifici ricadenti in categoria A1 e A2 ai fini del raggiungimento dei requisiti di aeroilluminazione non è ammessa la realizzazione di abbaini, cappuccine e simili, è invece consentita la realizzazione di finestre in pendenza di falda e di terrazzi in falda (non aggettanti rispetto alle delimitazioni perimetrali del piano sottostante);
- per gli edifici ricadenti nelle altre categorie e negli altri ambiti del Piano delle Regole, ai fini del raggiungimento dei requisiti di aeroilluminazione è ammessa la creazione di finestre in pendenza di falda, di terrazzi in falda (non aggettanti rispetto alle delimitazioni perimetrali del piano sottostante) e di abbaini le cui aperture dovranno essere allineate alle finestre della facciata sottostante;

6.3 Impatto paesistico

Ai sensi dell'art.35 e seguenti della normativa del Piano Paesaggistico Regionale (sezione del Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. n. 951 del

19/01/2010 ed avente natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/04) in tutto il territorio comunale i progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico.

Il procedimento di valutazione dell'impatto paesistico è normato dalla parte IV (art. 35 e seguenti) della citata normativa del Piano Paesaggistico e dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. 11045/02 pubblicata sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002.

Sono escluse dall'esame dell'impatto paesistico le lavorazioni dei terreni che rientrino nelle normali pratiche colturali agricole e che non comportino la realizzazione di strutture fisse o semi-permanenti.

Nelle aree assoggettate a specifica tutela paesaggistica di legge, la procedura preordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, sostituisce l'esame paesistico di cui al presente articolo.

Alla luce di quanto esposto ai commi precedenti, per tutti gli interventi che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, il progettista, contestualmente all'elaborazione del progetto, provvede agli adempimenti previsti dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" con la valutazione dell'impatto paesistico, nonché ove previsto, con la predisposizione di una relazione paesistica.

6.4 Siti appartenenti alla Rete Natura 2000

All'interno del territorio comunale di Paspardo ricadono i seguenti ambiti appartenenti alla rete Natura 2000:

- SIC "Belvedere-Triplane";
- SIC "Cresta Monte Colombè e Cima Barbignaga";

- ZPS “Parco Naturale dell'Adamello”;

mentre risulta limitrofo il:

- SIC “Pizzo Badile-Alta Val Zumella”.

In tali aree dovranno essere rispettate tutte le attività da favorire, i divieti e gli obblighi così come esplicitati nella DGR n. 8/9275 del 08/04/2009 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde”

Ad eccezione degli Ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano, ogni altra previsione di Piano o progetto di intervento posto in prossimità dei Siti RN 2000 interessati ed in particolare entro la Zona di rispetto individuata nella tavola grafica allegata Studio di Incidenza del presente P.G.T., dovrà essere sottoposto alla Valutazione di Incidenza.

Qualsiasi tipo di intervento nelle zone agricole delimitate dall'orizzonte alpestre, previa verifica dell'opportunità da parte dell'Ente gestore, è da assoggettare a Valutazione di incidenza.

Ai fini di limitare le possibili incidenze negative sui SIC-ZPS interessati, si propone che all'interno dei confini degli stessi sia preclusa la possibilità di realizzazione di qualsiasi nuova struttura, infrastruttura ed attrezzatura (compresa nuova viabilità agro-silvo-pastorale ed impianto tecnologico).

6.5 Esposizione al gas radon

Tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) dovranno essere progettati e realizzati adottando modalità e criteri tecnico-costruttivi tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione agli effetti del gas radon. A tal fine occorrerà far riferimento alle “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” di cui al Decreto n.

12678 del 21/12/11 emanato dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

6.6 Interventi in superfici agricole nello stato di fatto

Tutti gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 43, c. 2 bis della LR12/05 e con le modalità previste dalla DGR 8/8757 e dalla DGR 11297/10.

6.7 Rete Ecologica Comunale

Nello studio di cui all'allegato 4 "Proposta di Rete Ecologica Comunale" sono stati individuati e mappati in dettaglio tutti gli elementi dell'ambiente naturale, agricolo e antropizzato che svolgono ruolo di componente della Rete Ecologica Comunale (REC), che recepisce ed integra le reti ecologiche regionale (RER) e provinciale (REP).

Nel capitolo 4 dello Studio, per ciascun elemento vengono forniti gli indirizzi di tutela e vengono esplicitate, ove opportuno, le eventuali modalità o previsioni specifiche.

Tutti gli interventi che interessino gli elementi della rete ecologica comunale dovranno uniformarsi ai citati indirizzi di tutela, dimostrando, negli elaborati di progetto, la compatibilità delle azioni previste ed il recepimento delle modalità o previsioni specifiche eventualmente fornite.

6.8 Tutela e valorizzazione delle componenti del paesaggio

Gli elementi e le componenti del paesaggio locale (Carta del paesaggio) sono trattati nella Relazione illustrativa del Documento di Piano e rappresentati nelle tavole DdP 2.08 e DdP 2.09.

Le trasformazioni urbanistico-edilizie che interessano gli elementi e le componenti di cui al comma precedente sono disciplinate dalla normativa degli ambiti di appartenenza unitamente a quanto prescritto nell'Allegato I alle N.T.A del P.T.C.P., che si intende integralmente richiamato per le parti non in conflitto con le eventuali indicazioni di normative sovraordinate.

Per ciascuna componente l'Allegato descrive i caratteri identificativi e gli elementi di criticità e detta gli indirizzi di tutela.



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

7.1 Fattibilità e normativa

La trasformazione del territorio, disciplinata dalle presenti N.T.A., è subordinata alle prescrizioni contenute nello Studio geologico di supporto al Piano di Governo del Territorio, redatto ai sensi della D.G.R. 22 dicembre 2005 n°8/1566, che si considera parte integrante del P.G.T. stesso.

Il territorio comunale è suddiviso in quattro classi di fattibilità, secondo quanto riportato nella "Carta della fattibilità geologica", redatta in scala 1:2.000.

Si precisa che in caso di parziale sovrapposizione tra zone previste edificabili dal presente strumento urbanistico e zone con limitazioni previste dallo Studio geologico, la superficie corrispondente, pur risultando soggetta alle limitazioni prescritte dallo studio geologico, potrà essere conteggiata ai fini della determinazione della volumetria edificabile nella restante parte del lotto.

In allegato si riportano in forma integrale le prescrizioni normative dello studio geologico.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI



DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 Il Piano dei Servizi

Il Piano dei Servizi è, assieme al Documento di Piano e al Piano delle Regole, un atto del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), secondo quanto disposto dalla L.R. 12/05

Il Piano dei Servizi, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/05, è redatto ed approvato al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e la dotazione a verde, i corridoi ecologici ed il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste.

Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.

I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della Pubblica Amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal Piano dei Servizi hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore del Piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l'intervento cui

sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E' comunque ammessa, da parte del proprietario dell'area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali.

Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

1.2 Elaborati del Piano dei Servizi

Il Piano dei Servizi é costituito dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa (in unione al Piano delle Regole)	Rel
Norme (in unione al Piano delle Regole)	NTA
Tavola "Servizi esistenti e di progetto" scala 1:5.000	PS.1
Tavola "Reti tecnologiche" scala 1:5.000	PS.2
Elaborato "Schede dei servizi esistenti"	PS.a

1.3 Valore ed efficacia degli elaborati

In caso di discordanza fra i diversi elaborati del Piano dei Servizi prevalgono:

- fra le tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio;
- fra le tavole di Piano e le Norme, queste ultime.

Nell'ipotesi in cui si verificasse una sovrapposizione di diverse discipline concernenti una medesima area o parte di essa, prevale la disciplina più restrittiva.

Anche qualora non espressamente richiamate nel presente Piano dei Servizi si ribadisce l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel vigente Regolamento Locale di Igiene.

1.4 Ambito di applicazione

Il Piano delle Servizi disciplina le aree, interne al territorio comunale, destinate ad ospitare i servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione statale e regionale in materia urbanistica ed edilizia e nel rispetto dei Piani Territoriali sovraordinati.

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle

attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.

Il Piano dei Servizi recepisce le politiche territoriali di sviluppo contenute nel Documento di Piano e integra le previsioni relative agli altri ambiti disciplinati dal Piano delle Regole.

1.5 Deroghe

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione comunale può consentire interventi in deroga alle presenti norme limitatamente edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, secondo le modalità previste dall'art. 40 della L.R. 12/05.

La possibilità di deroga è ammessa anche per il superamento delle barriere architettoniche, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 19 della L.R. 6/89.

2.1 Attuazione del Piano dei Servizi

Il Piano dei Servizi individua nella Tavola PS.1 le aree destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico e generale esistenti e quelle di previsione, negli ambiti edificabili non soggetti a Piani Attuativi.

L'acquisizione pubblica o all'uso pubblico delle aree di previsione può avvenire tramite cessione gratuita da parte dei privati nell'ambito di Piani Attuativi o a seguito di Permesso di Costruire Convenzionato (finalizzato alla cessione di aree per servizi).

E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale provvedere, in alternativa, all'acquisizione tramite esproprio o acquisizione bonaria, nei termini di legge.

La realizzazione di servizi da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da altri Enti pubblici è assoggettata ad atti di convenzionamento, asservimento, regolamento d'uso, ovvero accreditamento, finalizzati a garantire l'uso pubblico delle aree e delle attrezzature medesime.

2.2 Dotazione minima di aree per servizi

Il Piano dei Servizi stabilisce la dotazione minima di aree per servizi da cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale negli ambiti di trasformazione del Documento di Piano e, in generale, negli ambiti soggetti a Piano Attuativo o a Permesso di Costruire Convenzionato finalizzato alla cessione di aree per servizi.

Tali dotazioni minime, differenziate a seconda degli usi, sono le seguenti:

- usi residenziali 20 mq/ab.
Gli abitanti sono convenzionalmente calcolati considerando 150 mc/ab.
- usi produttivi 10% della Slp;
- usi terziari 50% della Slp;
- usi commerciali 100% della Slp.

In caso di interventi a destinazione residenziale è comunque obbligatoria la cessione in sito di una quota minima pari a 5,0 mq/ab. destinati al parcheggio dei veicoli Per gli interventi all'interno degli ambiti del tessuto consolidato di antica formazione l'Amministrazione Comunale potrà concedere la monetizzazione totale delle aree per servizi, in funzione dell'entità e della tipologia dell'intervento previsto nonché delle condizioni dell'ambito di appartenenza,

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale accettare, in luogo della cessione delle aree, il loro asservimento perpetuo con regolamentazione d'uso delle eventuali opere da realizzare.

2.3 Monetizzazione

Nei casi in cui l'acquisizione delle aree per i servizi come definiti nel presente Piano non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna in relazione all'estensione,

conformazione o localizzazione delle aree medesime, l'Amministrazione comunale potrà prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione delle aree, la loro monetizzazione.

Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, la monetizzazione per la mancata cessione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale deve essere commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree.

Le norme del Piano delle Regole e prescrizioni e schede esemplificative del Documento di Piano, individuano espressamente gli eventuali casi in cui la monetizzazione non è consentita.



NORME SPECIFICHE

3.1 Definizioni, indici e parametri

Con riferimento ai servizi che comportano un utilizzo edificatorio del suolo, tramite la realizzazione di edifici e manufatti in genere, si richiamano le definizioni dei parametri e degli indici urbanistico-edilizi definiti agli Art. 2.1 e 2.2 delle norme del Piano delle Regole.

Gli indici e i parametri verranno stabiliti in sede di titolo abilitativo, tenendo conto delle necessità dell'attrezzatura, delle prescrizioni di leggi e regolamenti di settore e delle indicazioni morfologiche del Piano delle Regole.

In mancanza di tali prescrizioni l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

Attrezzature di interesse comune, per l'istruzione, religiose

Rc : massimo 60%

H : massimo m 9,5 (salvo documentate esigenze per particolari strutture)

Verde, parcheggi (per strutture funzionali al servizio)

Rc : massimo 10%

H : massimo m 3,0

Attrezzature per lo sport e tempo libero

Rc : massimo 40%

H : massimo m 7,5 (salvo documentate esigenze per particolari strutture)

La realizzazione di nuove attrezzature e, qualora possibile, l'adeguamento delle attrezzature esistenti comporta il reperimento, entro l'area di intervento od in prossimità di essa, di idonei spazi di parcheggio commisurati al prevedibile afflusso di pubblico e di utenti.

3.2 Aree per impianti tecnologici

Sono le aree destinate ad ospitare gli impianti tecnici di pertinenza delle opere di urbanizzazione primaria, quali le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, le cabine di decompressione del gas, le centraline telefoniche, gli impianti di trattamento e distribuzione dell'acqua potabile, ecc.

Tali impianti possono essere localizzati, oltre che nelle specifiche aree individuate nella Tavola PS.1, anche in tutti gli ambiti del territorio comunale in base alle necessità manifestate agli enti gestori dei servizi, purché nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di quelle relative alla sicurezza e purché realizzati con caratteristiche tali da consentirne l'armonico inserimento nell'ambiente naturale o nel paesaggio urbano.

La loro realizzazione non è comunque soggetta ad alcuna verifica di indici o parametri.

3.3 Impianti per la telefonia mobile e per l'emittenza radiotelevisiva

L'installazione di impianti tecnologici emittenti onde elettromagnetiche per telefonia e impianti tecnologici per l'emittenza radiotelevisiva è ammessa solo nell'area destinata a servizi tecnologici in località Colombè, individuata in cartografia (tav. PdS 1_Servizi esistenti e di progetto, rif. "it").

L'installazione è sottoposta alle seguenti disposizioni:

- distanza minima di 200 m da zone residenziali e con permanenza continuativa di persone superiore a 4 ore giornaliere;
- distanza minima di 300 m da Servizi secondari;
- installazione dell'impianto su traliccio a 35 m dal suolo;
- relazione scientifica in merito al campo elettromagnetico prodotto nelle varie condizioni d'uso;
- manuale di informazione ai residenti ed ai lavoratori prossimi all'impianto;
- modalità per il controllo periodico delle emissioni da parte delle autorità sanitarie;
- valutazione di impatto paesistico;
- nullaosta delle autorità sanitarie sovraordinate (Arpa, Asl, ecc.);
- Atto Unilaterale d'Obbligo (AUO) contenente anche l'impegno a spostare l'impianto a propria cura e spese qualora gli uffici competenti rilevino la violazione dei contenuti del titolo abilitativo e qualora lo dispongano le autorità sanitarie ai fini della tutela della salute.

Per quanto non previsto si applicano i disposti della legislazione vigente.

Qualsiasi intervento sugli impianti esistenti dovrà essere concordato con l'Amministrazione nella prospettiva dello smantellamento e ricollocazione nell'area per impianti e attrezzature tecnologiche individuata a tale scopo.

Gli impianti esistenti devono adeguarsi alla normativa entro 180 giorni dall'entrata in vigore del PGT.

3.4 Esposizione al gas radon

Tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) dovranno essere progettati e realizzati adottando modalità e criteri tecnico-costruttivi tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione agli effetti del gas radon. A tal fine occorrerà far riferimento alle "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor" di cui al Decreto n. 12678 del 21/12/11 emanato dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

3.5 Rete Ecologica Comunale

Nello studio di cui all'allegato 4 "Proposta di Rete Ecologica Comunale" sono stati individuati e mappati in dettaglio tutti gli elementi dell'ambiente naturale, agricolo e antropizzato che svolgono ruolo di componente della Rete Ecologica Comunale (REC), che recepisce ed integra le reti ecologiche regionale (RER) e provinciale (REP).

Nel capitolo 4 dello Studio, per ciascun elemento vengono forniti gli indirizzi di tutela e vengono esplicitate, ove opportuno, le eventuali modalità o previsioni specifiche.

Tutti gli interventi che interessino gli elementi della rete ecologica comunale dovranno uniformarsi ai citati indirizzi di tutela, dimostrando, negli elaborati di progetto, la compatibilità delle azioni previste ed il recepimento delle modalità o previsioni specifiche eventualmente fornite.

ALL. A NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO

INDICE

PREMESSA	2
1 PRESCRIZIONI DI CARATTERE SISMICO	2
1.1 AREE SOGGETTE AD AMPLIFICAZIONE SISMICA	3
1.2 AREE SOGGETTE A INSTABILITA' SISMICA E A CEDIMENTI	3
2 CLASSI DI FATTIBILITA' E RELATIVA NORMATIVA TECNICA	4
2.1 CLASSE 1- Fattibilità senza particolari limitazioni	5
2.2 CLASSE 2- Fattibilità con modeste limitazioni	5
2.3 CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni.....	5
2.4 CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni	6
3 NORMATIVA TECNICA	8
3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE AREE IN DISSESTO INDIVIDUATE NELL'ATLANTE DEI RISCHI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI DEL PAI	8
3.2 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI CAPTAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	13

PREMESSA

Le presenti norme integrano ed aggiornano le norme di carattere geologico vigenti per il Comune di Paspardo, inserendo delle specifiche che riguardano gli aspetti sismici, così come previsto dalla D.G.R. 22 Dicembre 2005, n. 8/1566 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n.12" e successivi aggiornamenti di cui alla D.G.R. 28 Maggio 2008, n. 8/7374.

Si sottolinea che la cartografia di fattibilità e le relative altre carte allegate allo studio, sono di esclusivo utilizzo urbanistico e pianificatorio, e non possono ritenersi in alcun modo sostitutive delle indagini e degli studi previsti dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale.

Le classi di fattibilità rispettano le indicazioni della Regione Lombardia e sono distinte con diverso colore, retino e sigla, da classe 1 a classe 4, prevedendo delle sottoclassi che identificano la tipologia di fenomeno o di vincolo presente. Ad ogni zona della Carta di Fattibilità viene associata una o più norme di seguito riportate, che fanno riferimento al tipo di fenomeno riconducibile a quella determinata area.

L'individuazione delle classi di fattibilità, a seguito di eventuali interventi di sistemazione e di difesa, o al verificarsi di nuovi fenomeni di dissesto con conseguente variazione delle condizioni di pericolosità, potrà essere modificata effettuando studi di dettaglio per la valutazione della pericolosità con le metodologie di cui agli Allegati 2 –Parte II, 3 e 4 della D.G.R. 22 Dicembre 2005, n.8/1566 e successivi aggiornamenti di cui alla D.G.R. 28 Maggio 2008, n.8/7374.

Per le aree comprese entro le zone delimitate come aree in dissesto dell'Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Po, così come già recepite dal Comune di Paspardo, valgono, ove più restrittive, le relative norme di cui all'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI, delle quali si riporta un estratto nel Capitolo "NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE AREE IN DISSESTO INDIVIDUATE NELL'ATLANTE DEI RISCHI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI DEL PAI".

1 PRESCRIZIONI DI CARATTERE SISMICO

Così come previsto dalla D.G.R. 22 Dicembre 2005, n. 8/1566 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n.12" e successivi aggiornamenti di cui alla D.G.R. 28 Maggio 2008, n. 8/7374, alla Carta di Fattibilità (tavola 05) sono state sovrapposte, con apposito retino, le aree soggette a pericolosità sismica locale, desunte dalla Carta di Pericolosità Sismica Locale (tavola 01).

Ai fini dell'adeguamento sismico del presente studio si introducono le prescrizioni di carattere sismico, di seguito riportate, distinguendo tra le aree soggette ad amplificazione sismica e aree soggette a instabilità sismica e a cedimenti.

Le prescrizioni di carattere sismico e i relativi approfondimenti, devono essere eseguiti in tutte le aree del territorio comunale classificate nella Carta di Pericolosità Sismica, ad eccezione delle aree che, per situazioni geologiche, geomorfologiche e ambientali o perché sottoposte a vincolo da particolari normative, siano considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione di altra normativa specifica.

1.1 AREE SOGGETTE AD AMPLIFICAZIONE SISMICA

In queste aree sono comprese le zone interessate da possibile amplificazione sismica classificate nella Carta di Pericolosità Sismica come Z3 e Z4, e nella Carta di Fattibilità come "Zone soggette ad amplificazione sismica litologica geometrica e topografica".

In tali aree si dovrà procedere in fase pianificatoria ad un'analisi di 2° livello per gli edifici strategici e rilevanti di cui all'elenco tipologico del d.d.u.o n. 19904/03 di nuova previsione. Qualora il valore di Fa calcolato risulti maggiore del valore di Fa di soglia comunale, si dovrà procedere ad una progettazione che consideri di applicare un'analisi sismica di 3° livello, che confronti cioè gli spettri elastici del sito con quelli proposti dalla normativa.

1.2 AREE SOGGETTE A INSTABILITA' SISMICA E A CEDIMENTI

Ricadono in questa classe le aree interessate da possibile comportamento instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche, classificate nella Carta di Pericolosità Sismica Locale come Z1 e Z2, e nella Carta di Fattibilità come "Zone soggette a instabilità sismica e a cedimenti".

Per tali aree in fase progettuale è obbligatorio procedere ad un'analisi di 3° Livello per gli edifici strategici e rilevanti di cui all'elenco tipologico del d.d.u.o n. 19904/03 di nuova previsione, così come previsto dalla normativa regionale di riferimento (D.G.R. 22 Dicembre 2005, n. 8/1566 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla D.G.R. 28 Maggio 2008, n. 8/7374).

Si specifica inoltre che in caso di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse riscontrate da approfondimenti di indagine, è esclusa la possibilità di costruzioni a cavallo dei due litotipi. In fase progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in modo tale da garantire un terreno di fondazione omogeneo. Nell'impossibilità di ottenere tale condizione, si dovranno prevedere opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire la sicurezza dell'edificio.

2 CLASSI DI FATTIBILITA' E RELATIVA NORMATIVA TECNICA

Di seguito si riportano le definizioni di ciascuna classe di fattibilità in riferimento a quanto previsto dai "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n.12", la relativa normativa d'uso in riferimento anche alle sottoclassi, e le indicazioni in merito alle indagini di approfondimento ed alla loro estensione da effettuarsi prima degli eventuali interventi urbanistici ed alla loro estensione, con specifico riferimento alla tipologia del fenomeno che ha determinato l'assegnazione della classe di fattibilità, alle opere di mitigazione del rischio da realizzarsi e alle prescrizioni per le tipologie costruttive riferite agli ambiti di pericolosità omogenea.

Le classi di fattibilità rispettano le indicazioni della Regione Lombardia e sono distinte con diverso colore, retino e sigla, da classe 1 a classe 4, prevedendo delle sottoclassi che identificano la tipologia di fenomeno o di vincolo presente.

La tipologia di fenomeno in relazione alle problematiche geologiche ad essa connesse è distinta nelle seguenti categorie:

<i>a</i>	<i>Fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua con prevalente o esclusiva portata liquida</i>
<i>ac</i>	<i>Fenomeni di esondazione su conoide con portata solida prevalente</i>
<i>v</i>	<i>Problematiche connesse alla reale o potenziale instabilità dei versanti</i>
<i>g</i>	<i>Problematiche geotecniche</i>
<i>val</i>	<i>Problematiche legate a potenziali fenomeni valanghivi</i>
<i>r</i>	<i>Fascia di rispetto reticolo idrico</i>
<i>A</i>	<i>Fascia di esondazione A del PAI</i>
<i>B</i>	<i>Fascia di esondazione B del PAI</i>
<i>C</i>	<i>Fascia di esondazione C del PAI</i>
<i>Fq</i>	<i>Problematiche connesse alla presenza di frane quiescenti</i>

Gli interventi da realizzare, indipendentemente dalla classe di fattibilità assegnata alle singole aree, dovrà essere condotta seguendo le indicazioni delle normative esistenti, con particolare riferimento alle Norme tecniche per le Costruzioni, e tenendo in considerazione l'appartenenza del territorio comunale in zona 4 di sismicità.

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuata e della relazione

geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione del Piani Attuativi (l.r. 12/05 art.14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05 art.38).

Si ribadisce che gli approfondimenti prescritti non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui alla normativa nazionale.

2.1 CLASSE 1- Fattibilità senza particolari limitazioni

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale. In genere sono comprese aree pianeggianti o subpianeggianti, con terreni dotati di buone caratteristiche geotecniche, non interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Rientrano in questa classe tre porzioni del territorio comunale individuate nella Carta di Fattibilità, quella con estensione maggiore comprende una parte dell'abitato di Paspardo, mentre le altre due si trovano in prossimità dell'abitato (a nord e a sud).

2.2 CLASSE 2- Fattibilità con modeste limitazioni

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa.

2.3 CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione dell'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi d'indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico/tecnica dell'area e del suo contorno, componendo studi geognostici, nonché mediante studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, ambientali, pedologici, ecc.) ove ritenuti necessari dal Professionista incaricato delle verifiche di dettaglio. Queste informazioni consentiranno di individuare tipologie costruttive più opportune, opere di sistemazione e bonifica, nonché indicazioni circa eventuali interventi di difesa per l'edificato. Cautelativamente quindi, visto che eventuali interventi antropici legati alla modifica dei terreni in tali aree possono generare dissesti anche in proprietà (edifici) confinanti si ritiene necessario procedere con prudenza, eseguendo tutto quanto risulti possibile per delineare un modello geotecnico del sottosuolo il più aderente alla realtà, punto di partenza per definire un progetto tecnico compatibile.

L'utilizzo di tali aree sarà subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire maggiore conoscenza geologico-tecnica, idrogeologica ed idrologica dell'area e del suo intorno.

In particolare, dovranno essere realizzati approfonditi studi geologici-geotecnici, eventualmente supportati da campagne geognostiche, prove in situ ed in laboratorio oppure studi tematici a carattere idrogeologico, ambientale, idraulico, ecc.

Il risultato di tali indagini dovrà consentire di precisare il tipo e l'entità massima dell'intervento nonché le opere da eseguirsi per la salvaguardia geologica o l'attuazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo i fenomeni.

Lo studio dovrà essere finalizzato alla:

- definizione dello stato di rischio cui risulta esposta l'opera in progetto, valutando le eventuali interferenze dei fenomeni individuati con le opere previste;
- indicazione delle opere da eseguirsi per la mitigazione del rischio e definizione delle eventuali limitazioni al progetto di edificazione e destinazioni d'uso dei locali, con indicazioni in merito alle possibili soluzioni tecnico progettuali da attuarsi in fase di realizzazione dell'opera.

All'interno della classe di fattibilità 3 è stata individuata la sottoclasse 3g nelle quali vigono, oltre a quanto già sopra specificato per la classe 3, anche le prescrizioni di seguito riportate:

Nella sottoclasse 3g (aree che presentano problematiche relative alle caratteristiche geotecniche) ogni intervento dovrà essere preceduto da una fase di indagine geologica, mirata alla definizione del comportamento geotecnico dei terreni.

2.4 CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni

La classe comprende le zone nelle quali l'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) delle l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Per i nuclei abitati esistenti, quando non è strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre deve essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo

se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

All'interno della classe di fattibilità 4 è stata individuata la sottoclasse 4v nella quale vigono, oltre a quanto già sopra specificato per la classe 4, anche le prescrizioni di seguito riportate:

Nella sottoclasse 4v (aree che presentano problematiche connesse alla reale o potenziale instabilità dei versanti) risultano esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457 [dell'art. 27, comma 1, della l.r. 12/05];
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457 [dell'art. 27, comma 1, della l.r. 12/05], senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- l'adeguamento e l'ampliamento funzionale di impianti di trattamento delle acque reflue esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs.

22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

3 NORMATIVA TECNICA

3.1 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE AREE IN DISSESTO INDIVIDUATE NELL'ATLANTE DEI RISCHI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI DEL PAI**

In riferimento alla D.G.R. n. 8/7374 del 28 Maggio 2008, il Comune Paspardo ricade nella Tabella 2 "Individuazione dei comuni compresi nella D.G.R. n.7/7365 del 11 Dicembre 2001, che hanno concluso l'iter di cui all'art. 18 delle N.d.A. del PAI" (Situazione Iter PAI: comune esonerato, Quadro del dissesto vigente: aggiornato). Inoltre, stante la situazione del quadro geologico comunale si è deciso, con il presente aggiornamento allo studio geologico, di non modificare le aree in dissesto. A seguito di queste considerazioni non si è resa necessaria la redazione di una nuova Carta del dissesto con legenda uniformata PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dell'Autorità di Bacino del fiume Po).

Come già ricordato in premessa, anche se non si è resa necessaria la redazione di una nuova carta del dissesto con Legenda uniformata PAI, per le aree comprese entro le zone delimitate come aree in dissesto dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, valgono ove più restrittive, le relative norme di cui all'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI. Per le aree in dissesto comprese entro la Carta di Fattibilità valgono anche le norme relative individuate in questa sede.

Di seguito si riporta un estratto relativo all'art.9 delle Norme di attuazione del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter).

Art. 9. *Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico*

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:

- Frane:
 - Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
 - Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
 - Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata).
- Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:
 - Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
 - Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
 - Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata.
- Trasporto di massa sui conoidi:
 - Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata),
 - Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata),
 - Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa - (pericolosità media o moderata).
- Valanghe:
 - Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,
 - Vm, aree di pericolosità media o moderata.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle **aree Fa** sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457 [dell'art. 27, comma 1, della l.r. 12/05];
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di

dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

3. Nelle **aree Fq**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457 [dell'art. 27, comma 1, della l.r. 12/05], senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

4. Nelle **aree Fs** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle **aree Ee** sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

6. Nelle **aree Eb**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

6bis. Nelle **aree Em** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle **aree Ca** sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a, b, c, dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457 [dell'art. 27 della L.R. 12/2005];
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo dei beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni culturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda del reticolo individuato nel DGR 25/1/2002 e ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità Competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

8. [...]

9. Nelle **aree Cn** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli

interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

10. Nelle **aree Ve** sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.

11. [...]

12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988 [e successive modifiche ed integrazioni], volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

3.2 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI CAPTAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Il quadro normativo vigente all'interno delle aree di salvaguardia delle opere di captazione di acque destinate al consumo umano, è riferibile alle seguenti norme: D. Lgs. 152/99 così come modificato dal D.Lgs 258/00 a sua volta abrogato dall'entrata in vigore della Parte III del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche. Nelle aree di rispetto e di tutela assoluta vigono inoltre le disposizioni previste dalla Regione Lombardia di cui alla D.g.r. 10 aprile 2003 – n. 7/12693.

Così come ammesso dall'art. 94 del D. Lgs. 152/06 la Zona di Tutela Assoluta (con estensione di almeno 10 metri dall'opera di presa) deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

La Zona di Rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata.

Così come ammesso dall'art. 94 del D. Lgs. 152/06 nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per gli insediamenti o le attività sopracitate, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Rogno, gennaio 2011

Dott. Geol. Luca Maffeo Albertelli